



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

presidente
giudice
giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile **n. ... /08 R.G.** posta in deliberazione all'udienza camerale del **... giugno 2008** e promossa dai coniugi

Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio

ROSSI Massimo

nato il 1 maggio 1960 a Bologna

residente a, via

elettivamente domiciliato a ... , via ... (avv.);

e

BIANCHI Nicoletta

nata il 1 dicembre 1960 a Castel San Pietro Terme (BO)

residente a, via

elettivamente domiciliata a ... , via ... (avv.);

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

* * *

Oggetto del processo: <<cessazione effetti civili del matrimonio>>.

* * *

IL TRIBUNALE

Vista la domanda congiunta di **cessazione degli effetti civili del matrimonio** proposta con **ricorso** depositato il **15 maggio 2008**;

sentiti all'udienza camerale i coniugi che hanno confermato la domanda;

rilevato che dall'unione dei coniugi non / sono nati figli / maggiorenni non / ancora economicamente indipendenti **[adattare a seconda del caso]**;

ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la **separazione** si è protratta ininterrottamente **da almeno un anno** a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione giudiziale;

ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54 **[se vi sono condizioni relative ai figli: altrimenti eliminare]**;

ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. *una tantum* ossia in unica soluzione **[solo se vi è accordo sull'assegno divorzile una tantum: altrimenti eliminare]**;

visto il parere favorevole del P.M.;

visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

P.Q.M.

- **pronuncia** la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra

ROSSI Massimo

nato il 1 maggio 1960 a Bologna

e

BIANCHI Nicoletta

nata il 1 dicembre 1960 a Castel San Pietro Terme (BO)

celebrato con rito religioso il giorno **10 settembre 1992** a **San Giovanni in Persiceto (BO)** trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno **1992** parte seconda serie A n. **21**;

- **ordina** all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;

- **prende atto** che in base all'accordo tra le parti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti **condizioni**:

a) il/la figlio/a minore Mario/Rosa viene affidato/a ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione: il/la minore avrà la residenza abituale presso la madre/il padre **[solo se vi sono figli minori]**;

b) tempi di permanenza **[solo se vi sono figli minori]**;

c) la casa familiare viene assegnata alla madre/al padre;

d) contributo al mantenimento dei figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti **[adattare a seconda del caso]**;

e) spese straordinarie;

f) passaporto **[solo se vi sono figli minori]**;

g) **[altre eventuali condizioni relative ai figli]**;

h) eventuale assegno divorzile;

i) **[altre eventuali condizioni relative alle parti]**.

Bologna, _____

Il presidente

Il giudice est.
